



# COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)

\*\*\*\*\*



## REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

### IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 276

DEL 24/09/2009

**OGGETTO:** CONFERIMENTO INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 NEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE DI JUNGI.

L'anno duemilanove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

**Sono presenti:**

**SINDACO:** Giovanni Venticinque

**ASSESSORI:** Vincenzo CATERA – Matteo Gentile - Vincenzo Giannone -  
Raffaele Giannone - Maurizio Miceli.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra. Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione n° 09 del 22/09/2009, relativa all'oggetto;

**Richiamata** integralmente "per relationem" la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la fondatezza;

**Ritenuto** opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;

**Visto** il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;

**Visto** l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

## DELIBERA

**Per la causale in premessa:**

1. Di approvare la proposta n° 09 del 22/09/2009 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente "per relationem" e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di conferire al Geologo **Parisi Assenza Alessandro** nato a Bergamo il 13/01/1971 e residente a Scicli in Vico Suez n° 1 – C.F.: PRS LSN 71A13 A794A – iscritto all'albo dei geologi al n° 1693/1996 – l'incarico di cui in oggetto.
3. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n° 44/91 art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Firmato all'originale**

**L'Assessore Anziano**

*f.to (Sig. Vincenzo CATERA)*

**Il Sindaco**

*f.to (Sig. Giovanni Venticinque)*

**Il Segretario Comunale**

*f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera di G.C. verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 25/09/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Scicli, li 24/09/09

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)*

**COMUNE DI SCICLI**  
**(Provincia Regionale di Ragusa)**  
**VIII Settore Manutenzioni e Ecologia**

**Proposta di deliberazione Giunta Municipale**

**N. 09 del 22/09/2009**

**Oggetto:** CONFERIMENTO INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 NEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE DI JUNGI

**IL CAPO SETTORE**

Premesso che:

- con determina del Capo VIII Settore Manutenzioni e Ecologia n. 104 del 19.06.2009 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento del campo di calcio a 11 nel complesso sportivo polivalente di Jungi, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale 31.03.2009 dell'importo complessivo di € 638.060,50;
  - considerato che per procedere al completamento del progetto esecutivo e ottenere le relative autorizzazioni occorre integrare ai tabulati di calcolo e all'esecutivo strutturale del muro di contenimento, la relativa relazione geologica;
  - che l'importo presunto per la realizzazione del muro di contenimento ammonta a € 15.000,00 circa;
- ritenuta quindi l'opportunità di procedere all'affidamento dell'incarico per lo studio geologico e geologico-tecnico dell'area interessata, ad un Geologo regolarmente iscritto all'Ordine regionale dei Geologi della Sicilia;
- Visto lo schema di disciplinare d'incarico;
- Visto l'art. 22 della L.R. n° 7/2002;
- Visto il Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi professionali adottato con delibera di C.C. n° 50 bis del 03.04.1996;
- Visti l'OREL vigente, le leggi sui LL.PP. vigenti nella regione Siciliana e la L.R. n° 48 e ss.mm.ii.

**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

1. conferire a un Geologo abilitato all'esercizio della libera professione e iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia, l'incarico per lo studio geologico e geologico-tecnico relativamente all'area interessata alla realizzazione di un muro di contenimento, previsto nel progetto esecutivo dei lavori per la ristrutturazione e ammodernamento del campo di calcio a 11 nel complesso sportivo polivalente di Jungi;
2. approvare lo schema di disciplinare d'incarico;
3. notificare copia della presente al Geologo nominato, il quale dovrà far pervenire entro 10 giorni dalla data di notifica espressa dichiarazione di accettazione ed impegno ad effettuare la relazione geologica;

4. dare atto che la spesa complessiva di € 1.253,76 comprensiva di IVA, necessaria per l'espletamento di cui sopra, potrà essere prelevata dal servizio 2.06.02.01/10 Cap. 441, imp. n. 711/2009;
5. dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio quale parte integrante e sostanziale contenente il parere tecnico e il parere di regolarità contabile espressi dal Capo Settore Manutenzioni e Ecologia e del Capo Settore Finanze.

Il Capo VIII Settore

f.to (Geom. Antonino Bonincontro)

**COMUNE DI SCICLI**  
(Provincia Regionale di Ragusa)  
**VIII Settore Manutenzioni e Ecologia**

Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 09 del 22/09/2009

---

**Oggetto:** CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 NEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE DI JUNGI

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Torilla

IL CAPO VIII SETTORE

f.to Geom. Antonino Bonincontro

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE** e si attesta la registrazione dell'impegno negli interventi sotto indicati:

impegno n° 711/09 intervento n° 2.06.02.01/10 Cap.441

Scicli,li 22/09/2009

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to (Dott. Carestia Giuseppe)

# **COMUNE DI SCICLI**

**(Provincia Regionale di Ragusa)**

## **DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LO STUDIO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 NEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE DI JUNGI.-**

### **Art. 1**

Il Comune di Scicli, nella persona del Geom. Antonino Bonincontro Capo VIII Settore Manutenzioni e Ecologia, che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", affida al Dott. \_\_\_\_\_ nato a Scicli, il \_\_\_\_\_ ed ivi residente in Via \_\_\_\_\_ C.F: . \_\_\_\_\_ iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia al n° \_\_\_\_ Sez. \_\_\_, l'incarico relativo allo studio geologico e geologico tecnico dell'area interessata per la redazione del progetto ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 NEL COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE DI JUNGI.

### **Art. 2**

La prestazione professionale per l'adempimento dell'incarico comprende

a) Progetto esecutivo di carattere Geologico e geologico tecnico:

1. Lo studio geologico dovrà accertare:

- La situazione litostratigrafica generale e locale con definizione dell'origine e della natura dei litotipi del loro stato di alterazione, e della loro degradabilità;
- I lineamenti geomorfologici generali e di dettaglio della zona e dell'area dei lavori nonché eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto e/o potenziali;
- i caratteri geostrutturali generali e di dettaglio;

- le condizioni generali e di dettaglio di stabilità della zona in generale e dell'area dei lavori in particolare.

2. lo studio geologico tecnico, dovrà illustrare le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni interessati dai lavori e del contorno significativo, in relazione alle prove geotecniche effettuate in sito ed in laboratorio, pervenendo alla determinazione della capacità portante degli stessi, ed al loro comportamento sotto carico nell'immediato e nel tempo, in relazione al progetto esecutivo strutturale, e alle opere di fondazione.

b) Programma esecutivo delle indagini geognostiche e geotecniche necessarie e relativo capitolato e preventivo di spesa.

### **Art. 3**

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione. Esso resta obbligato alla rigorosa osservanza delle norme del "Regolamento per la compilazione dei progetti di opere della normativa tutta in materia di opere pubbliche vigente nella Regione Siciliana. Devono, altresì, essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di prestazioni oggetto della presente convenzione, ed in particolare quelle contenute nel decreto ministeriale 21 gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione". Sia nello studio che nella sua compilazione, il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta normativa vigente per la compilazione dei progetti di opere dello Stato ed in base alle altre disposizioni che impartirà in proposito l'amministrazione.

### **Art. 4**

Il professionista dovrà presentare, nel termine di giorni 10 (dieci) cui viene a lui notificata l'approvazione del presente disciplinare:

a) il progetto esecutivo (studi geomorfologici) di cui al 2° comma dell'art. 20, legge regionale n. 10/93, in originale e n. 4 copie, oltre che su supporto magnetico sotto forma di files dwg e doc, completo di:

- studio degli aspetti morfologici dell'area interessata dall'opera e di tutte le altre notizie di carattere geologico;
- programma dettagliato delle prospezioni geognostiche in sito e delle analisi e prove geotecniche di laboratorio ritenute necessario per la redazione della relazione geologica definitiva;
- computo metrico e preventivo particolareggiato delle indagini geognostiche in sito e delle analisi e prove geotecniche di laboratorio;
- capitolato speciale di appalto e quadro economico dettagliato per le indagini geognostiche;
- disegni, schizzi, grafici, in scala e numero adeguato ad individuare e meglio illustrare le previsioni progettuali;
- quant'altro necessario giusta le norme per la compilazione dei progetti di opere dello Stato.

Qualora la presentazione di tutti gli elaborati del progetto di massima (punto a) venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di € 100 per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni quindici l'amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi al progetto.

Qualora la presentazione di tutti gli elaborati del programma dettagliato delle indagini (punto b) venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni quindici l'amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente,

senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e/o rimborso spese relativi al progetto.

#### **Art. 5**

Il professionista si obbliga ad introdurre nello studio geologico e nel programma delle indagini, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni e aggiornamenti di tavole ed allegati che si rendessero necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la definitiva approvazione del progetto stesso da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Il professionista provvederà a quanto sopra entro un tempo massimo 1/10 di quello stabilito per la compilazione del programma dettagliato (punto a, art. 4), decorrente dalla data in cui saranno allo stesso impartite le relative istruzioni, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse, caso per caso, per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso. Per il ritardo oltre i termini sopra stabiliti, sarà applicata una penale di importo pari ad 1/10 di quella fissata all'art. 4 per la presentazione del programma dettagliato.

#### **Art. 6**

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario regionale, di cui all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive eventuali modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto di cui all'art. 4.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzi, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del programma dettagliato delle indagini.

#### **Art. 7**

Per l'esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche il professionista provvederà all'acquisizione a mezzo di ditte specializzate assicurando la massima economia per



l'amministrazione e resta obbligato a comunicare il nominativo delle ditte e dei prestatori di servizi da lui incaricati. Nel caso in cui l'amministrazione scelga modalità diverse di affidamento delle indagini, il professionista fornirà l'elenco delle ditte, laboratori e istituti che a suo avviso sono i più qualificati nel settore e l'assistenza tecnica per la predisposizione dei disciplinari degli incarichi da commettere.

### **Art. 8**

Ai fini dell'incarico conferito con la presente convenzione, il professionista, oltre al programma di dettaglio delle indagini, per la progettazione esecutiva è tenuto, a fornire le seguenti altre prestazioni:

a) la direzione dei lavori geognostici in sito ed in laboratorio con accertamento della loro regolare esecuzione;

b) l'elaborazione dei dati derivanti dalle prospezioni in sito e dalle analisi e prove geotecniche in laboratorio;

c) la relazione geologica relativa al progetto esecutivo contenente lo studio di dettaglio sulla situazione morfologica dell'area, sulla natura del sottosuolo e sulle caratteristiche tecniche dei terreni, desunte dalla correlazione delle indagini e delle prove effettuate, e sulla situazione idrogeologica del sottosuolo; nonché tutti quegli altri elementi e dati relativi a problemi di natura geologica che, caso per caso, possono dare maggiore completezza all'incarico ricevuto, in relazione anche alle soluzioni che dovranno, successivamente, essere adottate in sede di redazione del progetto dell'opera. La relazione geologica sarà corredata da schizzi, disegni e grafici in scala e numero adeguato a meglio illustrare le parti;

d) il professionista nel corso dei lavori di realizzazione dell'opera a supporto della quale è stato redatto lo studio geologico di cui al presente incarico dovrà effettuare le seguenti ulteriori prestazioni:

- controllo in corso d'opera della rispondenza tra la caratterizzazione geologica e geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva; (comma 7, punto A. 2 e ultimo comma del punto B. 2 del decreto ministeriale 11 marzo 1988);
- direzione sotto l'aspetto geologico dei lavori di costruzione dell'opera con visite periodiche al cantiere nel numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista, emanando, ove necessario, in collaborazione con la direzione lavori dell'opera progettata, le disposizioni e gli ordini per l'attuazione della relativa parte geologica nelle varie fasi esecutive, sorvegliandone la buona riuscita;
- l'assistenza ai collaudi e liquidazioni dei lavori di carattere geognostico e analisi e prove di laboratorio geotecnico.

La presentazione da parte del professionista della relazione geologica conclusiva, corredata dei relativi elaborati, dovrà avvenire nel termine di gg. 10 (giorni dieci)

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della suddetta relazione geologica conclusiva sarà applicata una penale di € 100 che sarà trattenuta sul saldo del compenso.

### **Art 9**

L'onorario per le prestazioni rese dal professionista nell'adempimento dell'incarico, è determinato sulla base della tariffa per le prestazioni professionali dei geologi approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti. Nel caso in cui trattasi di prestazioni compensate a percentuale, (art. 8 del decreto ministeriale 18 novembre 1971), ai sensi dell'art. 21 della vigente tariffa professionale si attribuisce all'opera oggetto del presente disciplinare la **classe II categorie a**, della tabella allegata al decreto ministeriale 18 novembre 1971. L'importo base sui quali si applicano le percentuali sono quelli dei consuntivi lordi delle varie classi e categorie dell'opera e ammontano a € 15.000,00 circa. A questi effetti per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture, ed ai laboratori specializzati, computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tenere conto, invece,

delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori o il collaudatore potesse aver fatto per colpa dell'impresa, sia durante il corso dei lavori sia in sede di conto finale o di collaudo. Nessun compenso o indennizzo, oltre quelli a lui spettanti per la redazione del progetto di cui agli articoli precedenti sarà corrisposto al professionista, nel caso che i lavori dallo stesso progettati per qualsiasi motivo non abbiano comunque inizio. Il recesso dall'incarico da parte del professionista nella fase di redazione del progetto per i sondaggi geognostici comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dall'incarico nella fase di direzione dei lavori di carattere geologico, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento per incarico parziale.

Ove il recesso dall'incarico di direzione dei lavori fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sarà corrisposto al professionista l'onorario ed il rimborso spese per la progettazione più le competenze per la prestazione parziale di direzione dei lavori, il tutto senza maggiorazioni per incarico parziale.

Il recesso dell'incarico di direzione dei sondaggi geognostici prima dell'appalto di detti lavori, comporta la corresponsione dell'onorario e rimborso spese per la progettazione con la penale del 25% sull'importo complessivo delle competenze.

#### **Art. 10**

Al rimborso delle spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate, si provvede mediante l'applicazione della percentuale pari ad un massimo del 30% sull'importo dell'onorario.

#### **Art. 11**

Il professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico assunto; può, tuttavia, in caso di necessità, avvalersi, a norma dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 novembre 1971, previa autorizzazione

dell'Amministrazione, dell'opera di collaboratori di concetto e di ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità.

L'onorario e le spese, effettivamente sostenute e documentate, per le prestazioni di detti collaboratori ed ausiliari sono a carico del Professionista.

### **Art. 12**

Oltre al rimborso delle somme di cui all'art. 10, alla corresponsione dell'onorario di cui all'art. 9, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo per l'incarico di cui alla presente convenzione. Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso in conformità ed ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale 18 novembre 1971. Tuttavia, ai sensi del 5° comma del punto 7 della circolare 14 maggio 1986, n.1610/D.R. essendo le indagini geognostiche lavori particolari che richiedono un'assistenza continua ai fini della corretta espletazione dell'incarico, sono, inoltre, previste le maggiorazioni ai sensi dell'art 23, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 1971 fino al massimo convenuto nella ragione del 50% dell'aliquota spettante per la direzione dei lavori delle indagini geognostiche di cui al precedente art. 7.

### **Art. 13**

Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione saranno così corrisposte al professionista dopo che sarà intervenuta l'approvazione definitiva del progetto e per quanto riguarda l'aliquota a, b, c.

Al completamento delle opere per la cui realizzazione sia prevista la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori sotto l'aspetto geologico, verrà corrisposta l'aliquota d) della tab. IV della tariffa professionale approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti.

L'aliquota e) della tab. IV della tariffa professionale approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti verrà corrisposta dopo che sarà emesso

certificato di regolare esecuzione dei lavori con relativi atti di collaudo e di liquidazione alle imprese esecutrici delle indagini.

Si conviene di applicare la riduzione della tariffa professionale nella misura del 20%, ai sensi del comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 02/03/1989, n. 65 convertito in legge 26/04/1989 n. 155.

#### **Art. 14**

Qualora al professionista, incaricato di eseguire l'opera in tutto il suo sviluppo completo (dal progetto iniziale sino al compimento ed alla liquidazione), venga limitato, in corso d'opera l'incarico ad alcune prestazioni parziali valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote indicate nella tab. IV della tariffa professionale dei geologi approvata con decreto ministeriale 18 novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti, aumentate del 25%. La stessa maggiorazione sulle aliquote di cui alla suddetta tabella, va applicata nel caso in cui l'incarico originario preveda la parzializzazione delle prestazioni.

#### **Art. 15**

Il professionista, nell'espletamento dell'incarico, si atterrà alle direttive impartite dall'Amministrazione committente e manterrà gli opportuni collegamenti con la stessa e con gli altri tecnici progettisti dell'opera.

#### **Art. 16**

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione a quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come ad introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nei criteri informativi essenziali.

#### **Art. 17**

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine regionale dei geologi di Sicilia.

#### **Art. 18**

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione, e che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dal professionista ed il terzo dell'ordine regionale dei geologi di Sicilia.

#### **Art. 19**

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Restano a carico dell'Amministrazione le somme da corrispondersi all'ordine professionale per il rilascio del parere sulla parcella, l'I.V.A. professionale e quant'altro dovuto per legge.

#### **Art. 20**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- il Geom. Antonino Bonincontro nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso L'Amministrazione Comunale di Scicli;
- il professionista incaricato Dott. \_\_\_\_\_ – Via \_\_\_\_\_ - Scicli.

#### **Art. 21**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla tariffa per le prestazioni professionali dei geologi, approvata con decreto ministeriale 18 Novembre 1971 e successive modifiche ed aggiornamenti:

#### **Art. 22**

La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il professionista mentre diventerà tale per l'amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi superiori.

Il Professionista

L'Amministrazione